

## AREA RISORSE UMANE

### UFFICIO CONCORSI E GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Prot.n. 67452 pos VII/6

Firenze, li 12/11/2007

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Unità Amministrative  
Ai Responsabili degli Uffici  
Ai Referenti del Servizio Presenze

Sede

Oggetto: Lavoro straordinario- Estrazione dati- Nuova implementazione.

Le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro definiscono lo straordinario come il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro<sup>1</sup>.

Tale istituto non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro e deve essere autorizzato dal responsabile della struttura, necessita di un costante monitoraggio sia per non superare il budget annualmente assegnato sia per non incorrere nelle sanzioni previste dal legislatore.

A tal fine una nuova funzionalità del Programma gestione presenze consente ad ogni singola Unità Organizzativa di monitorare l'attività prestata a questo titolo dal personale afferente.

In particolare, attraverso la Funzione “**Estrazioni**” – “**Estrazione straordinari**” è possibile visualizzare, definito il periodo di interesse, i seguenti dati:

- **matricola e nominativo** del dipendente;
- **unità organizzativa**;
- **anno, mese** in cui è stato effettuato il lavoro straordinario;
- le ore **autorizzate** pagate (distinte tra diurne, notturne o festive, notturne e festive);
- le ore autorizzate per **recuperi** (banca delle ore).

L' estrazione è prevista solo per periodi consolidati, pertanto la ricerca deve riferirsi esclusivamente a mesi validati.

I dati sono esportabili in formato Excel, utilizzando il comando “**Salva**”, posizionato in fondo a destra.

Si coglie l'occasione per ricordare che il tetto massimo di lavoro straordinario effettuabile da ciascun dipendente (ore 250 annue), tetto peraltro non superabile a pena di sanzione amministrativa<sup>2</sup>, è comprensivo anche delle ore di credito da utilizzare per riposi compensativi.

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 8/4/2003 n.66 Art. 1, comma 2, lett. c) “lavoro straordinario : è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro”.

<sup>2</sup> D.Lgs. 8/4/2003 n.66, Art. 18 bis, comma 6: Sanzione amministrativa da **25 a 154 €** Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da **154 a 1.032 €** e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

